Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Lunedì, 16 aprile 1962** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA G. VERDI 10, ROMA – TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 16 APRILE 1962:

MINISTERO DELLA SANITA'
DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenchi delle ditte autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso di sostanze sottoposte alle disposizioni di legge sugli stupefacenti (anno 1962). (Art. 23 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041).

(923)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1962.

Sostituzione di un componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, concernente la istituzione e costituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1949, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 334, con il quale venne nominato componente del Comitato, in rappresentanza dell'industria, il dott. Tommaso Carlizzi;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto componente, impossibilitato a partecipare ai lavori del Comitato stesso per ragioni inerenti al suo ufficio;

Vista la lettera n. 9705, in data 15 dicembre 1961, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio designa il dott. Carlo Zappi a sostituire il dott. Tommaso Carlizzi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 25 gennaio 1962, il dott. Carlo Zappi è nominato componente del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in rappresentanza dell'industria, in sostituzione del dott. Tommaso Carlizzi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1962
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 217

(2089)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1961.

Approvazione del regolamento comunale per l'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago d'Orta antistante l'abitato di Pella.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato del comune di Pella, adottato dal Consiglio comunale di Pella con deliberazione n. 27 del 26 maggio 1961;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Orta antistante l'abitato del comune di Pella, adottato dal Consiglio comunale di Pella con deliberazione n. 27 in data 26 maggio 1961.

Roma, addì 19 ottobre 1961

Il Ministro per i trasporti
SPATARO

Il Ministro per l'interno
SCELBA

ALLEGATO

COMUNE DI PELLA

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato non comprese le zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera di San Filiberto al torrente Pellino entro m. 400 dalla riva, la velocità di navigazione non può superare i seguenti limiti:

a) dalle ore 20 alle ore 8 e dalle ore 12 alle ore 14:
km. 30 per vaporetti e motoscafi in servizio pubblico di linea;
km. 30 per motoscafi in servizio pubblico e privato;
km. 30 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso;

b) nelle rimanenti ore:
km. 40 vaporetti e motoscafi in servizio pubblico e di linea;
km. 40 per motoscafi in servizio pubblico e privato;
km. 40 per ogni altra imbarcazione comunque motorizzata ed adibita a qualsiasi uso.

Vengono però esclusi dalla navigazione durante il periodo notturno dalle ore 20 alle ore 8 i motoscafi da corsa (fuori bordo).

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di

tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zona ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non, sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 3 e 4 i natanti della polizia, della guardia di finanza e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento e soltanto nelle ore previste al punto *a*) di detto articolo.

Ove non esistano appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i servizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza di bagnanti destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento delle fasce costiere di cui all'art. 2 del presente regolamento deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche; le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo, possono essere eseguite soltanto al di fuori della zona sopradelimitata.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 8.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni di pubblicazione dell'avvenuta approvazione tutoria.

Visto, *il Ministro per i trasporti*
SPATARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
SCELBA

(2284)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1962.

Determinazione dei quantitativi di burro, prodotto nella campagna agraria 1960-61, che, in ciascuna delle Provincie interessate, possono essere conferiti all'ammasso volontario disposto in attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 832.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1961 registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre successivo, registro n. 22, foglio n. 344, con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 luglio 1961, n. 832, è stato disposto l'ammasso volontario del burro prodotto nella campagna agraria 1960-61 e ne sono state stabilite le modalità;

Esaminate le domande di partecipazione all'ammasso suddetto, pervenute all'Ente gestore dell'ammasso entro il termine stabilito dall'art. 3 del succitato decreto;

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione, in base alle domande suddette, dei quantitativi massimi di burro che possono essere ammessi al conferimento in ciascuna delle Provincie interessate, ai fini della concessione del concorso statale stabilito dall'art. 2 della succitata legge n. 832;

Decreta:

I quantitativi massimi di burro prodotti nella campagna agraria 1960-61 che possono essere ammessi al conferimento in ciascuna Provincia interessata, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale 25 settembre 1961, sono determinate come segue:

Provincia		
Bologna	q.li	452
Brescia	»	767
Cremona	»	1.425
Mantova	»	4.030
Milano	»	324
Modena	»	1.931
Parma	»	5.243
Reggio Emilia	»	4.319
Venezia	»	425
Verona	»	595
Vicenza	»	294
Totale	q.li	19.805

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1962
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 116

(2356)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1962.

Ripartizione fra le Provincie interessate dello stanziamento di L. 450 milioni autorizzato dalla legge 28 luglio 1961, n. 837, per la concessione del contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti dell'ammasso volontario dei formaggi «parmigiano reggiano» e «grana padano» prodotti nella campagna 1960-61.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre successivo, registro n. 22, foglio n. 307, con il quale sono state stabilite le norme di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 837, concernente l'ammasso volontario dei formaggi «parmigiano reggiano» e «grana padano» prodotti nella campagna 1960-1961, e sono stati stabiliti i criteri per la presentazione delle domande intese ad ottenere il contributo negli interessi, previsto dall'art. 2 della legge suddetta, sui finanziamenti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti;

Esaminate le domande di partecipazione all'ammasso pervenute all'Ente gestore dell'ammasso stesso entro il termine stabilito dall'art. 4 del succitato decreto;

Considerata la necessità di provvedere, sulla base delle domande suddette, alla ripartizione fra le provincie interessate dello stanziamento di L. 450 milioni autorizzato dall'art. 3 della su menzionata legge numero 837 per la concessione dei contributi di cui sopra, in conformità di quanto stabilito dalla legge medesima e dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 25 settembre 1961;

Decreta:

Lo stanziamento di L. 450 milioni, autorizzato dall'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 837, per la concessione del contributo previsto dall'art. 2 della legge medesima, è ripartito fra le provincie interessate come segue:

Parmigiano reggiano

Provincia	Quota di contributo attribuita a ciascuna Provincia
Reggio Emilia	L. 132.840.000
Modena	» 87.345.000
Parma	» 49.635.000
Bologna	» 19.800.000
Mantova	» 39.285.000
Grana padano	
Bologna	L. 180.000
Ferrara	» 585.000
Cremona	» 79.560.000
Brescia	» 14.895.000
Piacenza	» 7.200.000
Bergamo	» 1.080.000
Mantova	» 10.575.000
Milano	» 945.000
Venezia	» 2.520.000
Rovigo	» 2.160.000
Vicenza	» 1.035.000
Padova e	» 360.000
Totale	L. 450.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 gennaio 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1962
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 117

(2355)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1962.

Ripartizione somma L. 400 milioni riservata, a norma dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 ottobre 1961, per la concessione, a termini dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di contributi negli interessi sui prestiti contratti da Cantine sociali e da Enti gestori di ammassi volontari per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1961.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1961, registro n. 25 Agricoltura e foreste, foglio n. 1, con il quale sono state stabilite le modalità di assegnazione e liquidazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, di un contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da Enti gestori degli ammassi volontari e da Cantine sociali per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti di uve e mosti di produzione 1961, entro il limite massimo di L. 400 milioni.

Considerata la necessità, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del suddetto decreto, di stabilire le provincie che possono essere ammesse a fruire del contributo di cui trattasi e di ripartire fra le provincie medesime la innanzi detta somma di L. 400 milioni;

Decreta:

Le sotto elencate provincie sono ammesse a fruire del contributo di cui alle premesse per la quota massima a fianco di ciascuna indicata:

Alessandria	L.	19.500.000
Asti	»	50.000.000
Cuneo	»	4.200.000
Novara	»	3.000.000
Torino	»	1.150.000
Vercelli	»	100.000
Bergamo	»	500.000
Brescia	»	650.000
Venezia	»	11.300.000
Mantova	»	3.600.000
Pavia	»	7.900.000
Bolzano	»	11.500.000
Trento	»	18.200.000
Padova	»	8.450.000
Rovigo	»	600.000
Treviso	»	20.000.000
Udine	»	4.900.000
Verona	»	15.500.000
Vicenza	»	7.500.000
Bologna	»	1.600.000
Ferrara	»	450.000
Forlì	»	7.900.000
Modena	»	32.000.000
Parma	»	650.000
Ravenna	»	16.500.000
Reggio Emilia	»	33.200.000
Grosseto	»	600.000
Pistoia	»	400.000
Siena	»	400.000
Ancona	»	500.000
Ascoli Piceno	»	500.000
Macerata	»	650.000
Pesaro U.	»	1.150.000
Perugia	»	900.000
Terni	»	950.000
Frosinone	»	400.000
Latina	»	3.400.000
Rieti	»	550.000
Roma	»	5.500.000
Viterbo	»	3.000.000
Chieti	»	1.700.000
L'Aquila	»	650.000
Teramo	»	150.000
Bari	»	10.500.000
Brindisi	»	10.900.000
Foggia	»	3.800.000
Lecce	»	19.800.000
Taranto	»	6.400.000
Matera	»	450.000
Potenza	»	450.000
Catanzaro	»	1.350.000
Reggio C.	»	150.000
Catania	»	150.000
Palermo	»	1.800.000

Trapani	L.	16.500.000
Cagliari	»	15.400.000
Sassari	»	2.300.000
Nuoro	»	2.000.000
Altre provincie	»	5.800.000
Totale	L.	400.000 000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1962
Registro n. 7 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 118

(2357)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 aprile 1962.
Proroga della gestione commissariale del comune di Torre Annunziata.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1961, è stato sciolto il Consiglio comunale di Torre Annunziata e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Salvatore Varriale, direttore di ragioneria presso la prefettura di Napoli.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento del Comune si rende necessario che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'assestamento della «finanza comunale», il perfezionamento di importanti pratiche concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, e sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 11 aprile 1962

Il Prefetto: MEMMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 novembre 1961, con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Torre Annunziata e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Salvatore Varriale, funzionario di prefettura;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi, stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'articolo 323 del Testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei varî servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Torre Annunziata, affidata al dott. Salvatore Varriale, con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1961, è prorogata a termine di legge.

Napoli, addì 11 aprile 1962

Il Prefetto: MEMMO

(2352)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 11 aprile 1962.
Proroga della gestione commissariale del comune di Napoli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1961 è stato sciolto il Consiglio comunale di Napoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il prefetto di 1ª classe dott. Federico d'Aiuto.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del Testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, è risultato che per il buon andamento della civica azienda si rende necessario che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Infatti, il commissario straordinario ha in corso l'adozione di importanti ed indifferibili provvedimenti amministrativi concernenti anche l'esecuzione di importanti opere pubbliche e sarebbe sommamente pregiudizievole per gli interessi dell'Amministrazione civica, la cessazione dell'attuale gestione.

Per tali considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna si è provveduto a prorogare la gestione predetta, ai sensi dell'art. 203 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del Testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Napoli, addì 11 aprile 1962

Il Prefetto: MEMMO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 1961 con il quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Napoli e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, il Prefetto di 1ª classe, dott. Federico d'Aiuto;

Considerato che, venuto a scadere il termine di tre mesi, stabilito per la durata della gestione commissariale dal primo comma dell'articolo 323 del Testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario, per motivi amministrativi, che la gestione commissariale venga prorogata, ai sensi del secondo comma della citata disposizione di legge, per consentire al commissario di condurre a termine la sistemazione dei varî servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del Testo unico 16 aprile 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Napoli, affidata al prefetto dott. Federico d'Aiuto, con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1961, è prorogata a termine di legge.

Napoli, addì 11 aprile 1962

Il Prefetto: MEMMO

(2351)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castelsardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1962, registro n. 9 Interno, foglio n. 153, l'Amministrazione comunale di Castelsardo (Sassari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 12.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2328)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorsi

Con decreto del Capo dello Stato, in data 20 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, registro n. 6, n. 85, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Vanoli Amneris avverso la decisione in data 22 novembre 1960, con la quale la Commisione regionale del Trentino - Alto Adige per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio respinse il ricorso proposto dalla stessa Vanoli contro il provvedimento del sindaco di Trento che, in data 22 agosto 1960, le aveva negato la licenza per la vendita di « confezioni e manifatture » nella località San Donà di detto Comune.

(2329)

Con decreto del Capo dello Stato in data 11 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1962, registro n. 6, foglio n. 86 è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Pari Elsa avverso il provvedimento in data 26 agosto 1959, con il quale il sindaco di Rimini autorizzò la sig.ra Marchini Maria a trasferire il proprio negozio di generi alimentari da piazza Mazzini n. 1 a via Montefeltro n. 116 di detto Comune.

(2330)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa di consumo « Vincenzo Sebastiani », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 marzo 1962 i poteri conferiti al dott. Gaetano Paone, commissario governativo della Società cooperativa di consumo « Vincenzo Sebastiani », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 24 febbraio al 24 maggio 1962.

(2334)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1962 i poteri conferiti all'avv. Giovanni Castagnetti, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dal 31 marzo al 30 settembre 1962.

(2335)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Algebra » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Algebra » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2358)

Diffida per smarrimento del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Erminio Cantarelli, nato a Felino (Parma) il 5 dicembre 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 28 agosto 1956.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(2336)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 21 settembre 1935, n. 2008/R/Gab., con cui al sig. Zwischenbrugger Mattia, nato a San Martino in Passiria il 27 febbraio 1895, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campo;

Visto la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 gennaio 1962 dal sig. Campo Carlo, figlio del predetto, in atto residente a Merano;

Ritenuto che le ragioni adotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 21 settembre 1935, n. 2008/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Campo Carlo, nato a San Leonardo in Passiria il 21 febbraio 1939 e residente a Merano, via Schafferstrasse n. 6, viene ripristinato nella forma tedesca di Zwischenbrugger.

Il sindaco del comune di Merano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4 e 5 delle istruzioni medesime.

Roma, addì 24 marzo 1962

(2103) *Il vice commissario del Governo*: PUGLISI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 7 settembre 1961, per il conferimento del posto di segretario comunale generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale in data 27 marzo 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario comunale generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cuneo nell'ordine appresso indicato:

1. Tossi dott. Carlo .	punti	92,69	su 132
2. Schiavina dott. Renato	»	91,86	»
3. Giambitto dott. Giuseppe	»	87,77	»
4. Di Simine dott. Eugenio	»	86,73	»
5. Di Pilla dott. Giovannangelo .	»	85,55	»
6. Di Santo dott. Angelo .	»	82 —	»
7. Nobile Cosimo	»	81,50	»
8. Mangano dott. Gaetano	»	80,81	»
9. Caporusso dott. Domenico .	»	79,21	»
10. Schinco dott. Emilio . .	»	79,14	»
11. Di Conza dott. Beniamino .	»	77,55	»
12. Cantanna dott. Pietro .	»	77,29	»
13. Milella dott. Michele . . .	»	77,22	»
14. Pelosi dott. Luigi	»	76,68	»
15. Graziani dott. Marcello . . .	»	76,02	»
16. Gaetani dott. Leonida . . .	»	75,44	»
17. Carrara dott. Settimio . .	»	74,37	»
18. Di Pietro dott. Alfio . .	»	74,27	»
19. Caimmi dott. Luigi .	»	74,10	»
20. Di Filippo dott. Costanzo .	»	74,03	»
21. Russo Luccarelli Archita, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,02	»
22. Conte dott. Egidio .	»	74,02	»
23. Mennini dott. Aldo .	»	73,68	»
24. Costanzo dott. Giuseppe .	»	73,45	»
25. Monaco dott. Settimio	»	72,96	»
26. Tarabini dott. Lodovico .	»	72,95	»
27. Castellaneta dott. Francesco .	»	72,72	»
28. Baventore dott. Francesco . .	»	72,55	»
29. Colonna Giovanni .	»	72,50	»
30. Carlevaro dott. Oscar . .	»	72,23	»
31. Guerrieri dott. Domenico . .	»	71,87	»
32. Lauro dott. Ettore . .	»	71,70	»
33. Bellizzi dott. Francesco . . .	»	71,18	»
34. Pieschi dott. Antonio . . .	»	70,95	»
35. Lombardi dott. Antonio . . .	»	70,81	»
36. Cassano dott. Pasquale . . .	»	70,80	»
37. Calvano Carlo	»	70,58	»
38. Buttacavoli Antonio . . .	»	70,43	»
39. Lo Iacono dott. Domenico . . .	»	70 —	»
40. Baccini dott. Francesco . . .	»	69,24	»
41. Pizzurro dott. Carlo . . .	»	69,18	»
42. Molinari dott. Lodovico . . .	»	69,10	»
43. Campese dott. Dario . . .	»	68,27	»
44. Ferrigni dott. Giovanni . . .	»	67,50	»
45. Grimaldi Sisto . . .	»	66,02	»
46. Romeo Attilio . . .	»	63,16	»
47. Bergamini dott. Menelao . . .	»	62,50	»
48. Di Pietrantonio Saverio . .	»	62,18	»
49. Vaccarella dott. Giuseppe . .	»	62,08	»

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 aprile 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(2291)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte degli esami di concorso a diciannove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte degli esami di concorso a diciannove posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie, bandito con decreto ministeriale in data 27 luglio 1961, avranno luogo in Roma, presso la Città Universitaria, piazzale delle Scienze, nell'aula di geografia della Facoltà di lettere, nei giorni 2, 3 e 4 maggio 1962 alle ore 8.

(2360)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 26 settembre 1961, n. 5039, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1960 e il successivo decreto n. 5131, con il quale fu variato il nominativo del segretario della Commissione stessa;

Considerato che il vice prefetto vicario dott. Francesco Porfidia è stato trasferito ad altra sede;

Ritenuta in conseguenza la necessità di procedere alla sua sostituzione onde consentire il tempestivo svolgimento dei lavori della accennata Commissione giudicatrice;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Camillo Natta vice prefetto vicario, è chiamato a far parte in qualità di presidente della Commissione giudicatrice in premessa, in sostituzione del dott. Francesco Porfidia.

Vercelli, addì 20 febbraio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

(2347)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Siena al 30 novembre 1960;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 853;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati al concorso specificato in premessa, dichiarati idonei:

1. Gianni Luciano	punti	52,1534	su 100
2. Zandonella Giorgio	»	51,8784	»
3. Innocenti Eduino	»	51,0879	»
4. Ciatti Sergio	»	49,8683	»
5. Domenicali Paolo	»	49,2306	»

6. Rossetti Michele	punti	49,0456	su 100
7. Manganelli G. Franco	»	48,6715	»
8. Dotti Mario	»	48,2406	»
9. Pieri Alfio	»	47,9409	»
10. Roggi Giuseppe	»	47,8740	»
11. Angioletti Duccio	»	47,5911	»
12. Pianigiani Ciro	»	47,5411	»
13. Becchini Gianfranco	»	47,0813	»
14. Pistocchi Filippo	»	46,3590	»
15. Loriga Antonio	»	45,6863	»
16. Cillerai Pierluigi	»	45,4927	»
17. Biotti Bruno	»	45,0971	»
18. Ferrantini Mauro	»	45,0125	»
19. Minghi Giancarlo	»	44,5738	»
20. Fiorito Stefano	»	43,9402	»
21. Agostini Mario	»	43,9329	»
22. Tronconi Francesco	»	43,8263	»
23. Gaggelli Cassio	»	42,8732	»
24. Savelli Ettore	»	41,1122	»
25. Loporcaro Giuseppe	»	40,2015	»
26. Andrei Carlo	»	39,5297	»
27. Barbieri Manlio	»	37,5837	»
28. Silvestri Ulderigo	»	37,4488	»
29. Bacci Pierantonio	»	37,3156	»
30. Berardis Emilio	»	36,5681	»

Il presente decreto sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Siena, addì 9 aprile 1962

Il medico provinciale: LANIA

(2342)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 349, in data 10 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1961;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935 n. 281, e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'Ordine provinciale dei medici e dai sindaci dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Di Caprio dott. Michele, vice prefetto di Treviso.

Componenti:

Camporese dott. Franco, medico provinciale di Treviso;

Chinaglia prof. Alcide, libero docente in patologia chirurgica, primario Ospedale civile di Treviso;

Taglioni prof. Vittorio, libero docente in patologia medica, primario Ospedale civile di Oderzo;

Gritti dott. Guido, medico condotto in San Polo di P.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Leopoldo Conte, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 4 aprile 1962

Il medico provinciale: CAMPORESE

(2343)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 349, in data 10 febbraio 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Treviso al 30 novembre 1961;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni pervenute da parte dell'Ordine provinciale dei medici e dai sindaci dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

Di Caprio dott. Michele, vice prefetto di Treviso.

Componenti:

Camporese dott. Franco, medico provinciale di Treviso;

Stefanelli prof. Sergio, libero docente in ostetricia e ginecologia, primario Ospedale civile di Treviso;

Murer dott. Luciano, specialista in ostetricia e ginecologia, libero professionista;

Casmin Iva in Grigolo, ostetrica condotta in Roncade.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Adolfo Piciocchi, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 4 aprile 1962

Il medico provinciale: CAMPORESE

(2344)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.